



STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO 2010

Rag. Giovanni VALCARENGHI

Diretta 28 settembre 2009

MEMORIZZIAMO 3 INTERVENTI



TRE LEVE PER CONTRASTARE GLI ABUSI RISCONTRATI

NUOVE
COMPENSAZIONI

DIFFERIMENTO
TERMINE
INIZIALE

1

NUOVE
PROCEDURE
TELEMATICHE

2

CERTIFICAZIONE
DELLA BONTA'
DEL CREDITO

3

TERMINE INIZIALE COMPENSAZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



31-12-09

CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE

COMPENSAZIONE
DAL PRIMO
GIORNO DEL
PERIODO
SUCCESSIVO A
QUELLO DI
FORMAZIONE

COMPENSAZIONE DAL GIORNO 16 DEL
MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE O DELLA ISTANZA PERIODICA

> 10.000 €
ANNUI

COMPENSAZIONE DAL PRIMO GIORNO
DEL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI
FORMAZIONE

≤ 10.000 €
ANNUI

COME SI CONTEGGIA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE?

Le novità della manovra anti-crisi

3

ANTICIPAZIONE TERMINI IVA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



CONTRIBUENTE CHE INTENDE UTILIZZARE IL CREDITO IVA:
IN COMPENSAZIONE
A RIMBORSO

PUO' NON INSERIRE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
IN UNICO E PRESENTARLA AUTONOMAMENTE
(attualmente il termine iniziale per dichiarazione IVA è il 01 febbraio)

31-12-09

01-02-10

16-03-10

Credito IVA 2009

Invio IVA

compensazione

Le novità della manovra anti-crisi

4

STRUMENTI TECNICI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**CREDITI IVA
ANNUALI E PERIODICI**

**DI IMPORTO SUPERIORI
A 10.000 EURO ANNUI**

**SOLO TRAMITE SPECIFICI
SERVIZI TELEMATICI AGENZIA**

**CAMBIERANNO PERALTRO ANCHE LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL
RIMBORSO.
SARANNO STABILITE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO**

Le novità della manovra anti-crisi

5

CERTIFICAZIONE BONTÀ CREDITO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



CREDITI ANNUALI IVA

DI IMPORTO SUPERIORE A
15.000 EURO ANNUI


VISTO DI
CONFORMITA'

SPECIFICA
SOTTOSCRIZIONE
ORGANO CONTROLLO
CONTABILE


Le novità della manovra anti-crisi

6

VISTO DI CONFORMITÀ



SOTTOSCRIZIONE REVISORE CONTABILE



SANZIONI SUL VISTO



APPOSIZIONE DEL VISTO DI
CONFORMITÀ

SANZIONE PREVISTA DALL'ART.
39, comma 1, lettera a) primo
periodo del D. Lgs. 241/97

SOTTOSCRIZIONE DEL
REVISORE ATTESTANTE I
CONTROLLI

SANZIONE PREVISTA DALL'ART.
10, comma 7, del DL 78/2009

ATTESTAZIONE INFEDELE DELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
Sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro

SEGUE

AGGRAVANTI



In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è disposta
a carico dei predetti soggetti la
sospensione della facoltà di
asseverazione, per un periodo da
uno a tre anni.

In caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al
periodo di sospensione, è
disposta l'inibizione al rilascio.

Si considera violazione
particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta
sanzione

In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è
effettuata apposita segnalazione
agli organi competenti per
l'adozione di ulteriori
provvedimenti

SANZIONI SU COMPENSAZIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



IL RIFERIMENTO È L'ART. 25, comma 18 DEL DL 185/2008

L'utilizzo in compensazione di **crediti inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i **crediti di cui al primo periodo** per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

GIÀ PRESENTI

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

NUOVO

RESTITUZIONE INDEBITO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



NUOVO ART. 38-bis, comma 6, DPR 633/72

Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.



LEGGE 23.12.2000 n. 388 - Art. 34

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. **Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro**

NON SARÀ FACILE !!!